

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AMMINISTRATORE
Assemblea Eni S.p.A. convocata per il 12 maggio 2016

Il sottoscritto Alessandro Profumo, nato a Genova il 17 febbraio 1957, codice fiscale PRFLSN57B17D969C, cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. il 29 luglio 2015, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Eni S.p.A., che il Ministero dell'economia e delle finanze intende sottoporre all'Assemblea di Eni S.p.A. convocata il 12 maggio 2016 in sede ordinaria in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

1. di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore di Eni S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
2. confermando quanto già dichiarato, di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;¹
3. in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto², nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
4. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
5. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 17 settembre 2015³ e, comunque, di poter dedicare allo

(¹) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

(²) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(³) In base all'orientamento sul cumulo espresso dal Consiglio: a) un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società; iii) la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore

svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società;

6. di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi di amministrazione e/o controllo nelle società rilevanti ai fini del limite al cumulo degli incarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2015⁴;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁵

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;



di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 148, comma 3, lettera (v. nota 5).

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni S.p.A. ha aderito⁶

di Eni; b) un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società; iii) la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un Amministratore esecutivo di Eni. Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del gruppo Eni. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(⁴) Cfr. nota 3.

(⁵) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Eni S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Eni S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati ad Eni S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁶) Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.




di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lett. (v. nota 6).

Il sottoscritto si impegna, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data 28/4/2016

Firma



-
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Alessandro Profumo - Director

Director co-opted by the Board of Directors

He has been Director of Eni since July 2015.

Born in Genoa in 1957.

He graduated in Business Administration at the Università Luigi Bocconi of Milan.

He is currently Chairman of Equita SIM, of Appeal Strategy & Finance S.r.l. and member of the Supervisory Board of Sberbank. He is also member of the Board of Directors of TOG "Together To Go". Since February 2012 he has been nominated member of the International Advisory Board of Itau-UniBanco.

He began his career in 1977 at the Banco Lariano, becoming Branch Manager in Milan. In 1987 he joined McKinsey where he was Project Manager in the strategy area for the finance sector. In 1989 he was appointed Head of relations with financial institutions and integrated development and organization projects at Bain, Cuneo e Associati firm (now Bain & Company). In 1991 he left the field of company consultancy to join RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà, where he was given responsibility, as General Manager, for the banking and parabanking sectors. He was also in charge of the yield increase of that company's bank and of the other group companies operating in the field of asset management.

In 1994 he joined Credito Italiano as Joint Central Manager, with responsibility for Programming and Control, becoming General Manager in 1995. In 1997 he was appointed Chief Executive Officer of Credito Italiano and subsequently of Unicredit, a position he held until September 2010.

On a international level he was Chairman of the European Banking Federation and Chairman of the IMC Washington. In May 2004 he was decorated as Cavaliere del Merito del Lavoro. From 2006 to 2014 he was Director of Bocconi University in Milan, from 2011 to 2014 he was Director of Eni and from 2012 to 2015 he was Chairman of Banca Monte dei Paschi di Siena. From 2014 to 2015 he was Chairman of CASL (Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro dell'ABI). In February 2012 he was nominated member of the "High-level Expert Group" on reforming the structure of the EU banking sector; he left the Group when he was appointed Chairman of Banca Monte dei Paschi di Siena.

